

RIEPIANIMENTO LEGGE REGIONALE

"ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE NELLE MATERIE "ACQUE  
MINERALI E TERMALI" E "CAVE E TORBIERE" DA PARTE DELLA REGIONE-  
DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

RELATORE: Giuseppe COLONNA

Signor Presidente,

Collegli Consiglieri,


il Governo ha rinviato a nuovo esame da parte di questa  
Assemblea la presente legge osservando che l'art.3 rin-  
via genericamente alla legge n.18/74 per l'inquadramento  
del personale da assegnare alla Regione ai sensi dell'ar-  
ticolo 112 del D.P.R. 24.7.77, n.615 e proveniente dal  
Corpo statale delle Miniere.

Infatti la legge n.18/74 ha fissato i criteri di inquadra-  
mento (artt.85-98) solo in relazione alla prima costitu-  
zione degli uffici, tanto è vero che quei criteri costi-  
tuiscono norme transitorie della legge medesima. Val quan-  
to dire che quei criteri non possono applicarsi all'inqua-  
dramento del personale messo a disposizione della Regione  
ai sensi dell'art.112 D.P.R. 616/77.

La Commissione, quindi, alla unanimità ha ritenuto fonda-  
to il rilievo del Governo e, di conseguenza, ha provvedu-  
to a modificare l'articolo censurato, prevedendo, infatti,  
di stabilire i criteri e le modalità di inquadramento del  
suddetto personale con successiva legge regionale, onde evi-  
tare ulteriore perdita di tempo e considerando anche l'im-  
minente approvazione della legge di recepimento del Contratto  
nazionale unico dei dipendenti regionali che introduce  
nuovi criteri per quanto riguarda gli inquadramenti e le  
nomine dei coordinatori.

Si sottopone, pertanto, alla approvazione di questa Assem-  
blea il testo nella sua nuova formulazione.

(Giuseppe Colonna )



## ART. 1

È istituito l'Ufficio Minerario regionale il quale:

- Provvede alle attività istruttorie relative all'esercizio delle funzioni amministrative, conformemente allo Statuto ed alla vigente disciplina normativa, nelle materie "acque minerali" e "cave e torbiere" trasferite alla Regione ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 14.1.1972, n. 2, e degli artt. 61 e 62, primo e secondo comma, del D.P.R. 24.7.1977, n. 616;
- esercita, secondo le direttive della Giunta regionale, l'attività di vigilanza sulla razionale coltivazione dei giacimenti ai fini di un programmato uso dei materiali di cava e dello sviluppo dell'attività estrattiva in condizioni di massima sicurezza per i lavoratori addetti;
- coordina l'attività relativa a studi, indagini geologiche e ricerche promosse con leggi regionali nelle materie di cui alla presente legge;
- esegue il censimento di tutte le cave esistenti, attive, inattive, esaurite, qualunque sia la natura del materiale estratto, ai fini del loro recupero ai valori ambientali;
- esegue la consulenza mineraria richiesta dagli enti regionali e locali;
- collabora con gli altri uffici cointeressati alla difesa del suolo, raccogliendo e coordinando, fra l'altro, tutte le notizie, dati e conoscenze risultanti anche da lavori di perforazione, sbancamenti e costruzione di gallerie;
- studia i problemi tecnici ed economici interessanti l'attività mineraria;
- provvede alle attività istruttorie ai fini della pubblicazione delle statistiche dei dati tecnici ed economici dell'industria mineraria regionale, dei quali cura la raccolta e la elaborazione;
- provvede alle attività istruttorie per l'esercizio da parte degli Organi regionali, di tutte le altre funzioni che possono essergli attribuite da leggi e regolamenti regionali.

## ART. 2

La Giunta Regionale si avvale, altresì, dell'Ufficio Minerario regionale per l'esercizio di vigilanza delle funzioni amministrative statali trasferite alla Regione ai sensi e secondo le prescrizioni di cui all'art. 62, terzo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

I compiti, i poteri e le attribuzioni che, per l'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma, spettano in base alla vigente legislazione statale all'"Ingegnere Capo del distretto minerario", agli "Ingegneri" ed ai "Periti" del Corpo statale delle miniere, sono demandati alla Giunta regionale, la quale li esercita avvalendosi, rispettivamente, del Coordinatore, degli Ingegneri e dei Periti dello Ufficio Minerario regionale.

### ART. 3

Il personale del Corpo statale delle Miniere messo a disposizione della Regione in conformità all'art. 112 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, sarà inquadrato nel ruolo unico regionale con successiva legge nella quale saranno altresì stabilite le modalità per la nomina del coordinatore dell'Ufficio Minerario Regionale.

Il personale di cui al comma precedente e quello già trasferito per effetto del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2, ed in servizio presso l'Amministrazione regionale, sarà assegnato all'Ufficio Minerario regionale ed immesso nell'esercizio delle funzioni di cui agli artt. 1 e 2 della presente legge con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta medesima.

### ART. 4

L'Ufficio Minerario regionale fa capo al settore Industria della Amministrazione regionale e viene considerato come Ufficio operativo a se stante fino a quando il suo ordinamento non sarà diversamente disciplinato con legge regionale.

La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Industria, Commercio ed Artigianato, determina il contingente di personale, oltre quello indicato nel secondo comma del precedente articolo, necessario per l'organizzazione e per il funzionamento dell'Ufficio Minerario medesimo.

### ART. 5

Agli oneri rivenienti dall'applicazione della presente legge si farà fronte con i fondi che saranno assegnati dallo Stato ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.